



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I

SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

APPALTI, CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	Gara a procedura aperta ex artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, per la			
	Sottoscrizione di un Accordo Quadro suddiviso in due lotti finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo			
	Lotto	Importo principale	Importo quinto d'obbligo	Importo complessivo
	1 - ZONA COSTIERA	1.939.779,19 €	387.955,84 €	2.327.735,03 €
	2 - ZONA MONTANA	1.532.568,00 €	306.513,60 €	1.839.081,60 €
	Totale	3.472.347,19 €	694.469,44 €	4.166.816,63 €
Finanziamento dell'intero progetto: fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in virtù del Decreto n. 101 del 26 aprile 2022 così come rimodulati dal D.L. 95/2025 - DM MIT del 14/08/2025				

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche Provincia o Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla **Sottoscrizione di un Accordo Quadro senza successivo confronto competitivo, suddiviso in due lotti funzionali, da stipulare con altrettanti operatori economici e finalizzato alla regolamentazione di specifici contratti attuativi relativi all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo nel periodo 2026-2028**, come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di intervento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.44 del 23/03/2026 elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Dirigente del Settore II Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione, con determinazione a contrattare n. 138 (Reg. Gen. 227) del 24/03/2026, ha disposto di procedere attraverso una procedura aperta attribuendo la funzione selettiva dell'operatore al Settore I - Servizio Appalti, Contratti SUA, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs.36/2023.

Il presente documento disciplina pertanto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica tesa alla stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche AQ) ex art.59 del D.Lgs. n.36/2023, suddiviso nei seguenti due lotti funzionali con un unico operatore per ciascun lotto, senza successiva riapertura del confronto competitivo:

Lotto	Importo principale	Importo quinto d'obbligo	Importo complessivo	CIG
1 – ZONA COSTIERA	1.939.779,19 €	387.955,84 €	2.327.735,03 €	BB03B625EA
2 - ZONA MONTANA	1.532.568,00 €	306.513,60 €	1.839.081,60 €	BB03B636BD
Totale	3.472.347,19 €	694.469,44 €	4.166.816,63 €	

L'oggetto dell'Accordo Quadro è la regolamentazione delle caratteristiche minime degli appalti specifici che verranno attuati durante il periodo di vigenza del medesimo, relativi all'esecuzione dei lavori inclusi in ciascuno dei lotti sopra indicati, come da Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA) e dai rispettivi successivi Capitolati Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo a ciascun intervento.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti ma potrà essere aggiudicatario di un unico lotto, secondo i criteri che esplicitati al successivo § 18.

La procedura è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo, anche Codice) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024 e dai documenti ed elaborati costituenti il citato Progetto di intervento, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): in conformità con quanto stabilito dall'art. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement i lavori affidati con i singoli contratti attuativi dovranno rispondere ai seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023:

- ✓ *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024" e Decreto correttivo 11 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025;*
- ✓ *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi (DM 23 giugno 2022)."*

Dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo all'Accordo Quadro.

Il presente appalto, in virtù dell'importo, delle condizioni e dei luoghi di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

1.1. Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

Per l'espletamento della presente procedura, la Provincia si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. **Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel Disciplinare telematico e nel relativo Timing di gara.**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed al Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

1.2. Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria

cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Disciplinare telematico*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ✓ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

1.3. **Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il **gestore Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR)** al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

1.4. **Durata del procedimento**

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 5 (cinque) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

1.5. Criterio di aggiudicazione

La selezione dei contraenti di ciascun lotto dell'AQ avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo determinato come massimo ribasso percentuale sull'importo stimato relativo a ciascun lotto.

1.6. Inversione procedimentale

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato in ciascun lotto.

1.7. Stazione Appaltante

Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: provincia.fermo@emarche.it

1.8. Luogo di svolgimento del lavoro:

Strade di competenza della Provincia di Fermo con esecuzione nel periodo 2026-2028 (Codice NUTS ITI35).

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA

CIG: BB03B625EA - **CUP:** C97H25001760001 + altri 11

CPV: 45233000-9 (Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade) **Codice**

ATECO: 42.11.00 (Costruzione di strade e autostrade).

LOTTO 2 - ZONA MONTANA;

CIG: BB03B636BD - **CUP:** C47H24000900001 + altri 12

CPV: 45233000-9 (Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade) **Codice**

ATECO: 42.11.00 (Costruzione di strade e autostrade).

1.9. Descrizione sommaria della procedura

La procedura selettiva è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro senza successivo confronto competitivo, suddiviso in due lotti funzionali, da stipulare con altrettanti operatori economici e finalizzato alla regolamentazione di specifici contratti attuativi relativi all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo nel periodo 2026-2028 (DL n.95 del 30 giugno 2025 art.3).

1.10. **Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA). Direzione lavori**

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'arch. Gian Luca Rongoni, Dirigente del Settore II - Viabilità Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Fermo tel.: 0734/232344; e-mail: viabilita@provincia.fm.it , PEC provincia.fermo@emarche.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di Affidamento (RPA), ex art. 15, comma 4, del Codice è la dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria E.Q. con potere direttivo del Servizio Appalti, Contratti – SUA della Provincia di Fermo tel. 0734 232283 - e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it ; PEC provincia.fermo@emarche.it

Si precisa che i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l'eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'offerta nonché dell'equivalenza dei CCNL, saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio, la verifica e la valutazione degli elementi di natura prettamente tecnica.

Direttore dei Lavori: (DL) La Provincia provvederà a nominare un direttore lavori (DL) con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, prima dell'esecuzione del contratto attuativo dell'Accordo Quadro. Il nominativo del DL verrà comunicato tempestivamente all'impresa firmataria di ciascun contratto attuativo.

1.11. **Finanziamento**

Fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in virtù del Decreto n. 101 del 26 aprile 2022 così come rimodulato dal D.L. 95/2025, allocati al capitolo 8003/0 del bilancio pluriennale 2026-2028 rubricato D.M 101 DEL 26.04.2024 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PONTI E STRADE - CAP.LO E 8003 - CODICE 10.05-2.02.01.09.012, salvo i casi di finanziamento misto che verranno specificati in sede di contratto applicativo.

1.12. **Pubblicità**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa Provincia, pubblicherà avvisi e bandi sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (PVL), nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link "Gare e Appalti" (<https://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti>) ed alla

pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla PAD della Provincia di Fermo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto dell'intervento approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 44 del 23-03-2026, che comprende:

A - 01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A - 02 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

A - 03 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO

E - 01 ELENCO PREZZI

R - 01 RELAZIONE GENERALE - QUADRO ECONOMICO - STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA - CRONOPROGRAMMA

R - 02 RELAZIONE CAM

S-01 SCHEMA DI PSC

TAV-U PLANIMETRIA INDICATIVA DELLA RETE STRADALE SUDDIVISA PER LOTTI;

- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;

- 3) Disciplinare telematico;

- 4) Timing di gara

approvati con determinazione della Dirigente del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA n. 62 RS (RG n. 232) del 26/03/2026;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti 1); 2), 3) e 4) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL, sulla PAD della Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'Appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (sezione "*Chiarimenti*"), entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", ossia entro le ore 13.00 del 20/04/2026.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “*Doc. Gara – Allegata*” (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la “Documentazione amministrativa”.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la Provincia utilizzerà l'ambiente denominato “Chiarimenti”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. **I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.**

Le comunicazioni relative agli atti recettizi (es. esclusione, aggiudicazione, attivazione del soccorso istruttorio, richiesta di chiarimenti o giustificazioni ecc.) avvengono utilizzando il domicilio digitale registrato sulla PAD o, in caso di malfunzionamento della piattaforma, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 ed acquistano efficacia con la consegna al predetto domicilio; per gli operatori economici transfrontalieri, dette comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

2.4. Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della

piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez. I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

La procedura ha per oggetto la sottoscrizione di Accordo Quadro, ex art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore economico per ciascuno dei seguenti lotti e senza riapertura del confronto competitivo, che definisce la disciplina contrattuale inerente il successivo affidamento dei seguenti lavori per la durata massima di quattro anni.

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA - CIG BB03B625EA

ANNUALITÀ	INTERVENTO	CUP	IMPORTO LAVORI	CAT SOA
2026	S.P. 30 Fermana - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEL CORPO STRADALE	C97H25001760001	256.000,00 €	OS21
	S.P. 30 Fermana - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE CON S.C. VIA DELLA CROCE	C47H24000890001	112.000,00 €	OG3
	SP 169 COLLINA BASSA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C47H25001090001	120.000,00 €	OG3
2027	SP 62 MONTURANESE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE CON S.C. VIA SAN GIOVANNI	C65F24000360001	160.000,00 €	OG3
	S.P. 2 ALTIDONA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000800001	240.000,00 €	OG3
	S.P. 223 FONTIGLIANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000850001	68.179,34 €	OG3
	S.P. 113 ETE VIVO BOLZETTA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C87H24001210001	160.000,00 €	OG3
	S.P. 219 ETE MORTO - S.P. 30 Fermana - RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA S.P. 30	C61B22002630001	265.988,00 €	OG3

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

	FERMANA			
2028	S.P. 28 FALERIENSE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C77H24000770001	200.611,85 €	OG3
	S.P. 66 PETRITOLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C27H24001050001	149.000,00 €	OG3
	S.P. 206 CAMERA DI TORRE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000780001	88.000,00 €	OG3
	S.P. 33 MONTEMAGGIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C97H24001010001	120.000,00 €	OG3
TOTALE			€ 1.939.779,19	

LOTTO 2 - ZONA MONTANA - CIG BB03B636BD

ANNUALITÀ	INTERVENTO	CUP	IMPORTO LAVORI	CAT. SOA
2027	S.P. 9 CAMPIGLIONESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C47H24000900001	80.000,00 €	OG3
	S.P. 50 MONTEFALCONE - SMERILLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C87H24001200001	120.000,00 €	OG3
	S.P. 188 CHIAVANELLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C17H24000920001	120.000,00 €	OG3
	S.P. 37 MACERATESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000790001	149.000,00 €	OG3
	S.P. 53 MONTELEONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	C17H24000930001	112.000,00 €	OG3

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

	TRATTI DEL PIANO VIARIO			
2028	S.P. 72 RAPAGNANESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C47H24000910001	176.000,00 €	OG3
	S.P. 51 MONTEFALCONE - STAZIONE MONTE SAN MARTINO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C57H24001070001	96.000,00 €	OG3
	S.P. 110 VAL D'INDACO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000810001	120.000,00 €	OG3
	S.P. 183 FAVETO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C57H24001080001	80.000,00 €	OG3
	S.P. 21 COLLINA NUOVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C77H24000760001	112.000,00 €	OG3
	LAVORI DI SOTTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO LA RETE VIARIA - II STRALCIO	C85F24000440001	47.568,00 €	OS12-A
	S.P. 38 MADONNA DELL'AMBRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DEL PIANO VIARIO	C67H24000840001	160.000,00 €	OG3
	S.P. 9 CAMPIGLIONESE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DEL CORPO STRADALE	C47H26000220001	160.000,00 €	OS21
TOTALE			€ 1.532.568,00	

La Provincia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, cioè prima della stipula del contratto, ferma restando la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

3.2 Importo

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA - CIG BB03B625EA

L'importo complessivo compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 1.939.779,19** come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A (Misura/corpo) di cui manodopera	€ 1.911.015,64 € 133.771,09	RIBASSABILE non ribassabile (*)
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 28.763,55	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 1.939.779,19	

LOTTO 2 - ZONA MONTANA - CIG BB03B636BD

L'importo complessivo compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 1.532.568,00** come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A (Misura/corpo) di cui manodopera	€ 1.509.921,93 105.695,10	RIBASSABILE non ribassabile (*)
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 22.638,07	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2]	€ 1.532.568,00	

per un totale di **€ 3.472.347,19**.

Il predetto valore economico non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare il fabbisogno presunto di gara e di individuare il limite economico dell'Accordo Quadro. La stipula dell'AQ, infatti, non è fonte di obbligazione immediata del Committente nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli lavori per un quantitativo minimo predefinito. L'importo così determinato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, infatti, la Provincia potrà commissionare all'aggiudicatario del lotto le prestazioni oggetto della presente selezione fino al raggiungimento dell'importo massimo esigibile, tramite contratti applicativi e successivi ordini esecutivi.

L'importo principale di ciascun lotto comprende gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera sopra indicati, avuto riguardo alla circostanza che nel caso in cui la gara ha ad oggetto un AQ e quindi ha natura programmatica, l'esatta quantificazione *ex ante* delle voci di costo per gli oneri per la sicurezza e per quelli relativi alla manodopera necessari per l'esecuzione dei contratti attuativi è di difficile determinazione. In questa fase l'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza è approssimativa. Gli stessi dovranno invece essere determinati puntualmente prima della sottoscrizione dei contratti applicativi sia da parte di questa Stazione Appaltante che da parte dell'operatore affidatario di ciascun lotto.

Il valore dei lavori è stato stimato sulla base dei progetti della stessa tipologia e con prezzi desunti dal Prezziario Regionale OO.PP. - edizione 2025, adottato con deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 1023 del 30 giugno 2025

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 29/01/2025, codice F012 – *edili: industrie e cooperative* e sulla base del medesimo è stato stimato il predetto importo del costo della manodopera.

Alla presente procedura non si applica la disposizione del comma 2-bis del medesimo art. 11 in quanto le lavorazioni scorporabili, sebbene differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, appartengono a categorie omogenee rispettivamente di valore inferiore al 30% del totale dei lavori

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'All. I.01 del Codice, per consentire la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.**

N.B. 2: Art 3 all'Allegato I.01 del Codice (Presunzione di equivalenza):

Comma 1. *Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinente il medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.*

Comma2: *Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012; F015; F018.*

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA - CIG BB03B625EA

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	Incidenza percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	€ 1.683.728,34	86,80	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)
Opere strutturali speciali	OS 21	€ 256.050,85	13,20	Scorporabile	SI (interamente)

LOTTO 2 - ZONA MONTANA - CIG BB03B636BD

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	Incidenza percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	€ 1.325.058,30	86,46	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)
Opere strutturali speciali	OS 21	€ 160.000,10	10,44	Scorporabile	SI (interamente)
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	€ 47.509,60	3,10	Scorporabile	SI (interamente)

N.B. 2:

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza come sopra indicativamente stimati.

Come previsto all'art. 24 Capitolato Speciale d'Appalto, all'aggiudicatario di ciascun lotto verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta a richiesta dell'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza ed è subordinata alla presentazione della polizza a garanzia

Per quanto disposto all'art. 3, lett. m) dell'Allegato I.7 e dall'art. 24 del CSA, il **pagamento** delle prestazioni contrattuali avverrà a "misura"

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento dell'80,00% delle lavorazioni eseguite calcolate rispetto all'importo contrattuale. Saldo a conclusione dei lavori, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del singolo contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, in ossequio al milestones inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 60 comma 2, lett. a) del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari al 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater, elaborati dall'ISTAT (art. 60, comma 3, lett. a)). L'allegato II.2-bis del Codice disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei

prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto (art. 60, comma 4-quater)

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto all'art.25 del Capitolato Speciale d'Appalto e saranno meglio esplicitate in ciascun contratto applicativo in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste e dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'AQ (escluse le eventuali opzioni) è di **n. 4 (quattro) anni** (in conformità a quanto disposto dall'art. 59, co. 1 del d.lgs. 36/2023) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto attuativo, se precedente. Si precisa che i Contratti attuativi saranno stipulati entro il 15/09/2026 e l'esecuzione dei lavori avverrà sulla base delle annualità di assegnazione del finanziamento ministeriale. E' necessario che i contratti attuativi siano stipulati durante il periodo di vigenza dello stesso. I singoli contratti potranno avere durate indipendenti l'una dall'altra e diverse rispetto alla durata del medesimo accordo quadro da cui "derivano" E' facoltà della Stazione Appaltante estendere il periodo di validità dell'Accordo Quadro nel caso in cui la capienza economica dello stesso non sia stata raggiunta entro il termine di durata originale o per esigenze di pubblico servizio, oltre che nel caso sia in corso la gara per aggiudicare il medesimo lavoro a nuovo appaltatore, alle medesime condizioni ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, comunque nel rispetto dei termini di scadenza dei fondi dettati dalla fonte di finanziamento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE

La Provincia, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto di AQ per motivate ragioni, anche in via d'urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Codice, e al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 del predetto articolo.

4.2 Opzioni e rinnovi

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'AQ, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto, ai fini di cui all'art. 14, commi 4 e 16, del Codice, l'importo complessivo della procedura è il seguente: €. 4.166.816,63, come di seguito dettagliato.

Tabella 1

Lotto	Importo principale	Importo quinto d'obbligo	Importo complessivo
1 – ZONA COSTIERA	1.939.779,19 €	387.955,84 €	2.327.735,03 €
2 - ZONA MONTANA	1.532.568,00 €	306.513,60 €	1.839.081,60 €
Totale	3.472.347,19 €	694.469,44 €	4.166.816,63 €

5. SOGGETTI AMMESI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 1:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d),** sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria del R.T.I. e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.2:

Ai sensi dell'articolo 68, comma 12, del Codice, gli offerenti singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio DGUE e un proprio modello di domanda, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la

qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e di quelle che prestano i requisiti.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o*

raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cft. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) **l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente e quindi la sua esclusione.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'esecuzione dell'appalto comprende alcune delle lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, **è richiesta all'operatore**

economico l'iscrizione/il rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio, con data antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Si precisa che **verrà ritenuta equivalente** all'iscrizione/rinnovo/domanda di iscrizione alla White List, l'iscrizione/rinnovo/domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della **patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008** ovvero il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

N.B.5:

L'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs., ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 27. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività indicate, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle circostanze individuate dal medesimo articolo 27. Ai sensi del comma 10, la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. Inoltre, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1 dell'art. 27, ovvero nel caso di possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, oltre a specifiche sanzioni, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) si applica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi

FARE MOLTA ATTENZIONE: con la partecipazione alla presente procedura ciascun operatore dichiara di aver preso visione e di accettare i doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento assunto dalla Provincia di Fermo, pubblicato alla pagina web: <https://www.provincia.fermo.it/public/2014/01/09/codice-di-comportamento.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** Ad istanza della Provincia, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art 133 del Codice e dell'Allegato II.18, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti **lavorazioni comprensive dell'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice** come determinata al precedente § 4.2, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero: BB03B625EA

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA – CIG BB03B625EA

Lavorazione	Class	Importo (€)	Importo quinto d'obbligo	Importo complessivo
OG 3	IV	€ 1.683.728,34	€ 336.745,67	€ 2.020.474,01
OS 21	I (*)	€ 256.050,85	€ 51.210,17	€ 307.261,02
Totale		€ 1.939.779,19	€ 387.955,84	€ 2.327.735,03

(*) con incremento del 20% ex art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice

LOTTO 2 - ZONA MONTANA – CIG BB03B636BD

Lavorazione	Class	Importo (€)	Importo quinto d'obbligo	Importo complessivo
OG 3	III bis (*)	€ 1.325.058,30	€ 265.011,66	€ 1.590.069,96
OS 21	I	€ 160.000,10	€ 32.000,02	€ 192.000,12
OS 12-A	I (o qualificazione semplificata)	€ 47.509,60	€ 9.501,92	€ 57.011,52
Totale		€ 1.532.568,00	€ 306.513,60	€ 1.839.081,60

(*) con incremento del 20% ex art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B. 1:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, **i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

N.B. 1:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 2:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

In mancanza di attestazione SOA, solo con riferimento alla categoria **OS 12-A di importo inferiore a € 150.000,00**, l'operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti, e dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, può dimostrare il possesso della/e qualificazione/i con le seguenti modalità:

- i. **aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;**
- ii. **aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;** nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);

iii. possedere un'adeguata attrezzatura tecnica;

In tal caso, la comprova dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'art. 99 del Codice nonché:

- i. quanto all'importo dei lavori analoghi, nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori; nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, mediante l'elenco dei lavori, corredato dai certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore dei lavori ovvero mediante l'elenco dei lavori corredato dalla copia dei contratti e delle relative fatture quietanzate o delle ricevute di pagamento;
- ii. quanto al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:
 - per le società di capitali, tramite copia dei bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere che il concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente a tale data, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio, corredati della nota integrativa in formato pdf;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, tramite il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere che il concorrente ha sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio;
- iii. quanto all'adeguata attrezzatura tecnica, mediante estratto del libro cespiti e ogni altro documento utile a dimostrare la disponibilità da parte dell'operatore economico dell'attrezzatura indicata.

N.B. 4:

Si precisa che:

- l'importo dei certificati di esecuzione da considerare è quello al netto dei subappalti;
- i certificati di esecuzione relativi a lavori che comprendono più categorie saranno considerati limitatamente all'importo della categoria OS 12-A
- i certificati di esecuzione che prevedono la categoria OS 12-A come scorporabile possono venir conteggiati, ma limitatamente all'importo della categoria medesima;
- anche per i lavori in corso di esecuzione, è richiesta la presentazione dei relativi certificati;
- il requisito in questione può essere soddisfatto anche dalla somma di più lavori appartenenti alla categoria medesima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: *solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia:*

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 6 e di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 7.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 6, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. b) e c), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2.1) deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate che li costituiscono;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:
 - i. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (in altri termini il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*);
 - ii. per gli appalti che il consorzio esegue tramite la/le consorziata/e indicate in sede di gara come esecutrice/i, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 (in altri termini queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, facendo ricorso, se del caso, anche dell'avvalimento (*divieto di cumulo alla rinfusa*))

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni

ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la Provincia procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- 8.1. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01.
- 8.2. ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 8.3. ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 2 e 3 del Codice, gli operatori economici, diversi da quelli di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, sono tenuti a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. I medesimi o.e. sono altresì tenuti a consegnare al Comune, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- 8.4. **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 4 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile¹.

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

¹ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa.**

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto o di percentuali inferiori a quelle indicate è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

8.5. Fermo restando quanto previsto al § 6 sui requisiti generali e cause di esclusione, si applica l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve essere in possesso della cd. "patente a punti" o documento equivalente ai sensi del citato articolo, ove non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100 comma 4 del Codice.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 7.2 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (precedente § 6) e di idoneità professionale (precedente § 7.1).

L'ausiliaria deve:

- a) possedere in proprio i requisiti previsti dal § 6. nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara);
- c) compilare e sottoscrivere i modelli *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*;
- d) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali ed umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avvalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

10. SUBAPPALTO

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, come richiamato all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) dello stesso, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione mentre, in caso di subappalto c.d. "qualificante", si procederà all'esclusione del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.

Il subappalto è consentito come segue:

LOTTO 1 – ZONA COSTIERA – CIG BB03B625EA

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	Incidenza percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	€ 1.683.728,34	86,80	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)
Opere strutturali speciali	OS 21	€ 256.050,85	13,20	Scorporabile	SI (interamente)

LOTTO 2 - ZONA MONTANA - CIG BB03B636BD

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	Incidenza percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	€ 1.325.058,30	86,46	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)
Opere strutturali speciali	OS 21	€ 160.000,10	10,44	Scorporabile	SI (interamente)
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	€ 47.509,60	3,10	Scorporabile	SI (interamente)

- Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;*
- Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, le lavorazioni scorporabili possono essere integralmente subappaltate*

Si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e

medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

- b) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) **l'affidatario del subappalto deve possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti**, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del citato art. 27;
- d) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- e) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- f) in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- g) in caso di subappalto c.d. "qualificante", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione
- h) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- i) ai sensi dell'art. 2 e 30 All. II.12. del Codice, i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;
- j) ai sensi dell'art.119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- k) ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- l) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- m) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- n) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- o) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- p) trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) emanati dal Ministero della Transizione Ecologica richiamati in premessa al presente Disciplinare.

N.B. 1 –

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui agli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'Allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023 A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente § 8.

Si ricorda, infine, che l'obbligo assunzionale del concorrente di cui al precedente § 8.4 può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

11. GARANZIA PROVVISORIA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, per partecipare alla presente procedura è richiesta la produzione di una garanzia provvisoria pari al **2% del valore complessivo di ciascun lotto** partecipato, come determinato al precedente § 4.2, come di seguito riprodotto:

Lotto	Denominazione lotto	Importo ex art.14 del Codice (comprensivo di opzione del quinto d'obbligo) (€.)	CIG	Importo garanzia provvisoria (€.)
1	ZONA COSTIERA	2.327.735,03	BB03B625EA	46.554,70
2	ZONA MONTANA	1.839.081,60	BB03B636BD	36.781,63

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito

dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. sotto forma di **cauzione** mediante strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi presso la Tesoreria della Provincia di Fermo tramite il sistema "PagoPA" raggiungibile dall'home page della Provincia di Fermo e segnatamente disponibile al seguente link, https://cittadino.pluginpay.it/P_FM quindi ad "Accedi area pubblica" – Pagamenti senza Avviso – Settore I- Serv. Appalti-Contratti-S.U.A. - Cauzione Provv. Stipula Contatto e con la seguente causale "AQ Manutenzione strade - Lotto _____ - CIG _____". Si precisa che la relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa **a pena di esclusione** che la data di valuta di accredito del versamento **non** deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

N.B.: 1

In caso di costituzione della cauzione mediante canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto nella forma sopra indicata. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita mediante cauzione dovrà essere rivolta al **Servizio Appalti, Contratti SUA della Provincia di Fermo**

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da:

- i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso **la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (quindi essere costituita da un file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23- bis del CAD.

N.B.: 2

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che **non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente**; è necessaria, infatti, **la sottoscrizione del file con firma digitale sia del concorrente che del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**.

Infatti, in alternativa al file firmato digitalmente dal garante, la conformità del file all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: 3

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “*Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari*” al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf/78f0c82f4a9146fe-ec05-bfe47749b5af?t=1609149169958> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, la **garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente deve essere altresì verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

N.B. 1:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente causale “*AQ Manutenzione strade - Lotto _____ - CIG _____*”
- come beneficiario la Provincia di Fermo.

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Provincia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

✓ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

✓ **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di
Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto precedente.

- ✓ **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati all'All. II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle precedentemente indicate. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;
- ✓ **Riduzione del 10%**, cumulabile con le precedenti riduzioni, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. (il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, ratificato con Delibera ANAC n. 319 del 3 luglio 2024, specifica che la riduzione del 10% della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza - emissione, verifica, gestione e svincolo della garanzia).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o

non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi non sarà pertanto certificata dalla Provincia.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Gli importi del contributo relativi a ciascun lotto sono i seguenti:

Lotto	Denominazione lotto	Importo ex art.14 del Codice (comprensivo di opzione del quinto d'obbligo) (€.)	CIG	Contributo ANAC a carico dell'OE (€.)
1	ZONA COSTIERA	2.327.735,03	BB03B625EA	165,00
2	ZONA MONTANA	1.839.081,60	BB03B636BD	165,00

Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In conformità al Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 9 giugno 2025 n. 6, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante, comunque non oltre l'inizio della fase di valutazione delle offerte.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine **perentorio** previsto nel **"TIMING DI GARA"**, ossia entro le **ore 13:00** del giorno **30 aprile 2026** (30/04/2026, ore 13:00), **esclusivamente per via telematica**, attraverso la PAD accessibile dal seguente link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta.

“Documentazione amministrativa”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed altri documenti/dichiarazioni allegati alla domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “*Doc. gara – Allegata*” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito *form* presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 16.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore 13:00 del giorno 30/04/2026) non sarà possibile caricare a Sistema alcun documento.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica², possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

² In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è stata rivista, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **non sono sanabili** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara** le seguenti condizioni:
 - **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
 - **le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;**
 - **la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;**
 - **la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;**
 - l'omessa dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, la quota assunzionale necessaria per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile in misura almeno pari a quella indicata al precedente § 8.4 del presente Disciplinare. Non è altresì sanabile la dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare la predetta quota assunzionale in misura inferiore a quella riportata al predetto § 8.4
- **il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC è sanabile**, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (per esempio: il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza) ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara** (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione

dell'offerta (ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- **la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;**
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;**
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte
- per gli operatori che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) **è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, di copia *Rapporto sulla situazione del personale*, di cui alla citata disposizione, come richiamata dall'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 del Codice, di cui al precedente § 8.2 del presente Disciplinare a condizione che l'operatore economico abbia predisposto/redatto e trasmesso il Rapporto secondo le modalità del richiamato art. 46 in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta³;

Ai fini della sanatoria la Provincia assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di **giorni 3 (tre)** a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Provincia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

³ Fuori dal caso di cui sopra, l'inserimento tardivo (ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità) del Rapporto sulla piattaforma ministeriale (in quanto successivo alla data di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e, segnatamente, nella documentazione amministrativa) equivale a mancata consegna del Rapporto e rappresenta perciò causa di esclusione dell'operatore economico, che, pertanto, non può essere ammesso al soccorso istruttorio.

presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare (*upload*) in PAD, secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene la documentazione di seguito riprodotta nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE: Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere **firmata digitalmente** e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “Documentazione Amministrativa”, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara - Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al Bando, i seguenti modelli:

- *Modello domanda di partecipazione;*
- *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- *Dichiarazione assenza conflitto di interessi;*
- *Modello di Avalimento*

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica per quale lotto/i intende concorrere, i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è compilata e sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che precedono, compila online il DGUE riprodotto nello *step* DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico”. Si richiama quanto segue.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(compilazione a cura della Provincia)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 7.2.1 del presente disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della Parte II del DGUE

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II del DGUE

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**. Detta sezione dovrà essere compilata anche laddove in possesso dei requisiti, intenda ricorrere al subappalto "facoltativo" _pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 3. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 4. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

FARE MOLTA ATTENZIONE Si ribadisce che in ottemperanza ai principi della fiducia e della buona fede codificati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a fornire ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Si rappresenta infatti che in adesione a recente giurisprudenza (cft. Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7282) l'omissione non è irrilevante, potendo costituire uno degli elementi da cui ricavare l'inaffidabilità del concorrente e quindi la sua esclusione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1, del presente disciplinare;
- b) **(per la categoria scorporabile di valore < ad €. 150.000,00)** la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.2.1) della presente lettera di invito;

N.B. 5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tale sezione C non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2.1. Infatti, il possesso dell'attestazione SOA deve essere dichiarato nell'ambito della Parte II, sezione A - Informazioni sull'operatore economico, del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, – utilizzando l'allegato *Modello di Domanda* con il quale:

1. indica per quale lotto/i intende candidarsi;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

4. di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo alla White List tenuta dalla Prefettura competente per territorio o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016;
5. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (*si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice*);
6. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
7. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
8. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato *Dichiarazione titolare effettivo*;
9. che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Stazione Appaltante come da dichiarazione resa mediante l'Allegato *Dichiarazione conflitto di interesse*;
10. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). *oppure* se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che non sussistono collegamenti tali da ricondurre le imprese ad uno stesso centro decisionale e la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
11. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
12. dichiara, di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

14. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
15. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
16. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
17. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;
18. dichiara di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
19. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
20. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, incluso che i lavori dovranno rispondere ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiamati in Premessa;
21. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di assumere l'impegno a svolgere i lavori con le modalità previste nel progetto approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.44 del 23/03/2026, anche nelle more della formale stipula del contratto di AQ;
22. a pena di esclusione, dichiara di possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 con punteggio non inferiore a quindici crediti, *oppure* di non essere tenuto, ai sensi del citato art. 27, comma 5, in quanto in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;
23. dichiara di essere consapevole che il valore economico di ciascun lotto indicato al precedente § 2 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto e di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

L'importo così determinato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, infatti, la Provincia può commissionare all'Appaltatore le opere oggetto d'appalto fino al raggiungimento dell'importo massimo esigibile, tramite contratti applicativi e successivi ordini esecutivi. Dichiaro infatti di essere edotto in ordine alla circostanza che la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di obbligazione immediata del Committente nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli contratti per un quantitativo minimo predefinito. In fase esecutiva, infatti, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi, l'importo potrà variare anche in diminuzione dal suo valore complessivo, in ragione delle effettive esigenze manifestate dall'Amministrazione, senza che gli esecutori possano trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dall'elenco prezzi posto a base del medesimo Accordo Quadro;

24. **(per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti)** allega, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
25. ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 2 e 3 del Codice, dichiara di impegnarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, a consegnare alla Provincia committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegnano altresì a consegnare alla Società, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
26. **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 4 del Codice, dichiara **di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione

femminile⁴.

(Non sono ammesse percentuali inferiori a quelle stabilite da questa Stazione Appaltante ed indicate al precedente § 8.4)

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto o di percentuali inferiori a quelle indicate, è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 *requisito necessario dell'offerta*

27. di impegnarsi, in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare (oppure) dichiara, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al _____% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni _____ (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento);
28. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
29. dichiara di essere consapevole e di accettare la circostanza che, quale operatore economico, può concorrere per uno o per entrambi i lotti ma che può essere aggiudicatario di un solo lotto. Pertanto, nel caso in cui la propria offerta risultasse la migliore per entrambi i lotti, accetta che la Stazione Appaltante proceda ad aggiudicargli un solo lotto con il criterio della maggiore convenienza, determinata dal maggior risparmio in termini monetari a seguito dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo del lotto a base di gara e che l'altro lotto venga aggiudicato al secondo graduato senza ricalcolo dell'eventuale soglia di anomalia, come disposto al successivo § 18;
30. (in caso di operatori economici **non ancora ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
31. (in caso di operatori economici **ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione

⁴ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa.**

di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

32. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Provincia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
33. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso** (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 *oppure* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
34. per le finalità di cui all'art. 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, **autorizza** la Provincia a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure non autorizza*, la Provincia all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:_____;

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la Provincia, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. **Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.**

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico*, la Provincia, nella

comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. cc. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La Provincia, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Provincia, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), **la Provincia non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.** Resta in capo alla Provincia l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della Provincia in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

35. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
36. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della Provincia del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
37. dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
38. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
39. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad

utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;

40. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
41. dichiara di esonerare la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 16.1:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

16.3.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

1. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;
2. **ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
3. **documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice;**
4. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) **scansione delle certificazioni che ne legittimano la riduzione dell'importo** come riprodotte al precedente § 11;
5. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**. Resta ferma l'applicabilità della presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice;
6. (per le imprese/professionisti mandanti che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo **Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

17. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA” (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'**OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA**, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile sulla PAD, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, in cifre, rispetto all'importo complessivo posto a base di gara per il/i lotto/i partecipato/i, pari a
- ✓ LOTTO 1 – ZONA COSTIERA - CIG BB03B625EA: **€. 1.911.015,64** (oltre € 28.763,55 stimati per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
 - ✓ LOTTO 2 - ZONA MONTANA - CIG BB03B636BD: **€. 1.509.929,93** (oltre € 22.638,07 stimati per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

N.B. 1:

Coerentemente con lo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59, del Codice, in fase di esecuzione, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente ai prezzi dell'elenco prezzi dei singoli contratti attuativi e non al valore dell'Accordo Quadro da stipulare, atteso che l'importo totale dell'appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dello stesso attraverso i singoli affidamenti di cui ai contratti attuativi

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento alla terza cifra decimale.

N.B. 2:

Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito⁵, nel caso in cui la gara ha ad oggetto un AQ che ha quindi natura *programmatoria*, è impossibile l'esatta quantificazione, *ex ante*, delle voci di costo che saranno necessarie per l'esecuzione dei contratti attuativi in termini di costi della manodopera e costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Quindi in questa fase (indizione della procedura per AQ) è sufficiente che la Stazione Appaltante dia un'indicazione approssimativa dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza. I medesimi oneri dovranno invece essere specificati puntualmente prima della sottoscrizione dei contratti applicativi sia da parte della Stazione Appaltante che dell'operatore affidatario. **In questa sede quindi (partecipazione alla procedura per la sottoscrizione dell'AQ) non viene richiesta l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice**

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto

⁵ Sentenza del Consiglio di Stato n. 909 del 21/03/2023, comunque applicabile anche alla disciplina dettata dal nuovo codice, nonché recentissima TAR Lazio, sez. III-quater, 27.8.2025 n. 15847

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che **verranno automaticamente escluse dalla gara** le offerte prive di firma digitale.

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza. Vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia pari o superiore a cinque, si proceda con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice, come precisato al successivo § 19.

Ciascun operatore può concorrere per uno o per entrambi i lotti ma può essere aggiudicatario di un solo lotto. Pertanto, nel caso in cui un medesimo operatore presenti la migliore offerta per entrambi i lotti, si procederà ad aggiudicargli un solo lotto **con il criterio della maggiore convenienza per la Stazione Appaltante, intesa come maggior risparmio in termini monetari a seguito dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo del lotto a base di gara**. L'altro lotto verrà aggiudicato al secondo graduato senza ricalcolo dell'eventuale soglia di anomalia.

19. APERTURA E VERIFICA DEI PLICHI PERVENUTI. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. **“inversione procedimentale”**; pertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare. **Tale controllo sarà comunque realizzato nei confronti del migliore offerente.**

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno stesso della scadenza, 30/04/2026 a partire dalle ore 13:30.

Successivamente, e precisamente lo stesso **giorno 30 aprile 2026 a partire dalle ore 15:00**, il RPA procederà a:

- a) all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- b) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- c) alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;**
- d) all'individuazione della graduatoria provvisoria;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;

Determinazione della soglia di anomalia

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – **l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia.**

In sintesi, **qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, il RPA, attraverso il Sistema, procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

N.B. 3:

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2, del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons Stato, sez. V, 26/8/2020, n. 5228; *idem* 13/7/2020, n. 4502; *idem* 6/5/2020, n. 2856; Tar Calabria – Catanzaro, 24/02/2020, n. 341; Ord. Cons Stato, sez. V, 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 25/07/019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto dal Metodo A, comma 1, lett. a), dell'All. II.2

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

Ai sensi del Metodo A, comma 2, dell'All. II.2 del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, il RPS, attraverso il Sistema, procederà come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Come disposto dall'art. 54, comma 1, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui allo stesso comma 1, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al paragrafo 19, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al Responsabile Unico del Progetto anormalmente basse.

Nel caso in cui l'offerta migliore sia formulata da due o più concorrenti i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPS, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

FARE MOLTA ATTENZIONE: costituiranno causa di esclusione:

- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del Codice, in quanto non conformi ai documenti di gara.

N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso

Pertanto: ogni variazione che intervenga successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108, comma 12 del

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente.

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa dei suindicati offerenti a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 2:

La Provincia procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i verbali di gara verranno pubblicati nella sezione “Doc. Gara – Allegata” (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove non trovasse applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente § 19, il RPA comunicherà al RUP l'esito della selezione e la relativa graduatoria in base alle quali potrà decidere di far avviare il procedimento di verifica dell'anomalia al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che gli appaiono anormalmente basse.

La RPA richiede al concorrente, tramite PAD/PEC, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto del verificatore ai sensi dell'art. 41, comma 5 dell'allegato I.7 al Codice, esamina le spiegazioni fornite dall'/gli offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura aperta di cui al presente Disciplinare si concluderà con l'aggiudicazione di ciascun lotto componente l'Accordo Quadro (AQ) in favore degli operatori economici che abbiano presentato la migliore offerta valida.

La procedura è distinta in due (2) fasi:

- i. aggiudicazione e sottoscrizione dell'Accordo Quadro con i primi graduati per ciascun lotto sulla base delle condizioni economiche offerte dai medesimi;
- ii. affidamento dei contratti di appalto derivanti dall'Accordo Quadro senza riapertura del confronto competitivo, c.d. contratti attuativi, a favore di ciascun aggiudicatario in relazione alle effettive necessità della Provincia di Fermo.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice

- per quanto previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Provincia di Fermo può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo

AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la RPA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto e procederà alle verifiche mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato per ciascun lotto sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023. L'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice) avverrà secondo quanto disposto dall'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 8 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica della proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. A decorrere dall'aggiudicazione, la Provincia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'aggiudicatario e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria

procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

N.B. 1

Art. 108, comma 12, del Codice: ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente al provvedimento di aggiudicazione**, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte eventualmente stabilita nei documenti di gara e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del Codice al contratto di Accordo Quadro si applica il termine dilatorio di cui allo stesso comma (c.d. "stand still" period").

E' possibile la consegna motivata ed in via d'urgenza a seguito dell'aggiudicazione efficace (art. 17, comma 8 e 9 del Codice);

La garanzia provvisoria dell'/gli aggiudicatario/i è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'/gli aggiudicatario/i deve presentare la garanzia definitiva da calcolare secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117, comma 1, del Codice e art. 27 del CSA. Si applicano le riduzioni indicate dall'art. 106, richiamato dall'art. 117.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente Committente. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'/gli aggiudicatario/i può/possono farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'/gli aggiudicatario/i può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. In questo caso, come nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la Provincia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico di ciascun aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro.

STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Si procede all'affidamento dei singoli lavori costituenti ciascun lotto, a favore dell'operatore economico aggiudicatario sottoscrittore dell'Accordo Quadro, previa stipula dei relativi contratti di appalto (c.d. contratto attuativo).

I singoli contratti verranno stipulati, in modalità elettronica, mediante scrittura privata e non sono soggetti al c.d. "stand still" period" (art, 18, comma 3, lett b)).

Si precisa che è possibile stipulare un contratto attuativo purché:

- a) lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento;
- b) l'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro non risulti già raggiunto e l'Accordo Quadro di riferimento non debba ritenersi esaurito.

Come da art. 27 del CSA, i contratti attuativi avranno una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi (e quindi calcolata sul valore contrattuale a seguito di offerta dall'aggiudicatario). Per la garanzia dei contratti attuativi restano fermi:

- a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117;
- b) le diminuzioni di cui all'art. 106, richiamato dall'art. 117.

I singoli contratti di affidamento soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AQ ed i singoli contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o

incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Al fine di garantire la tracciabilità dell'intera filiera delle imprese, l'appaltatore si impegna ad inserire in qualsiasi contratto che stipulerà con i subappaltatori/subcontraenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche le seguenti clausole:

1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dei contratti di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento assunto dalla Provincia di Fermo, liberamente scaricabile al seguente link: <https://www.provincia.fermo.it/public/2014/01/09/codice-di-comportamento.pdf>.

25. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Art. 17 del CSA. Disciplina di dettaglio all'interno di ciascun contratto attuativo

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale

Per le controversie derivanti dal contratto di AQ e dai contratti attuativi, competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante, in conformità al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*), di seguito “GDPR”, e al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Fermo, avente sede legale a Fermo, 63900, in Largo Don Gaspare Morello n. 2/4, PEC: provincia.fermo@emarche.it, sito istituzionale <https://provincia.fermo.it>.

La Provincia di Fermo, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), a seguito di convenzione con gli Enti che hanno aderito al servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata “NET4MARKET” e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri etc.), assume il ruolo di “Contitolare del trattamento” ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all’art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4) è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso

subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D. Lgs. n.159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2) della presente informativa, alcun trattamento di profilazione o trattamento automatizzato, salvo l'adeguamento a

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari:

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Net4Market), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Fermo, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* gestita da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR)
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.n. 190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D. Lgs. n. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio online.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Fermo potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Fermo, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Fermo in qualità di centrale di committenza per gli

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dirigente del Settore I "Affari generale e Legali – SUA – Risorse Umane" Dott. Lucia Marinangeli, e-mail lucia.marinangeli@provincia.fm.it , tel. +39 0734 232341.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "Appalti Contratti SUA." nonché gli incaricati del trattamento della Società Net4market che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Fermo (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

La Società "Net4market - CSAmed s.r.l.", avente sede principale a Cremona (CR) in Corso G. Matteotti n. 15, è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della suindicata piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Disciplinare di Gara

Accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti per affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti delle strade della Provincia di Fermo

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Fermo.

La Provincia di Fermo, in osservanza al GDPR e al richiamato D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs. del 10/08/2018 n. 101, ha nominato l'Avv. Nadia Corà della "Rete Entionline – All Privacy" quale Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) esterno. Il RPD si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali ed è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: consulenza@entionline.it e la PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

p/c della Dirigente
Dott. Lucia Marinangeli

La Funzionaria E.Q. con potere direttivo presso il
Servizio Appalti, Contratti – SUA
Dott.ssa Mara Gambini